



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

Pièces jointes/Allegati: n. 1

Réf. n° - Prot. n. 601/COFINEL
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta 24/01/2022

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Commissari
del Comune di Saint-Pierre

Ai Presidenti
delle Unités des Communes valdôtaines

Al Presidente del
Consorzio BIM

Ai Presidenti delle
Associazioni dei Comuni

e, p.c., Al Presidente del Consiglio
permanente degli enti locali

Al Presidente dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili

Al Presidente dell'Agenzia dei segretari
degli enti locali della Valle d'Aosta

Oggetto: Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024 e disposizioni collegate alla medesima legge.

Nel Bollettino Ufficiale n. 67 in data 30 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali*), approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 16 dicembre 2021 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2022 (reperibile al link: https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/bollettino_ufficiale/bollettino_i.asp?id=2396).

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali

11100 Aoste
3, Place de Narbonne
téléphone +39 016527 2513/2511/2580

11100 Aosta
Piazza Narbonne, 3
telefono +39 016527 2513/2511/2580

Contatti/Contacts:
TREVES Fabrizio 0165 272511
VUILLERMIN Patrizia 0165 272513

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali@regione.vda.it
entilocali-finanza@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. Regione 80002270074

La legge contiene alcune norme di interesse generale per gli enti locali, che vengono di seguito brevemente illustrate, con particolare riferimento alle disposizioni finanziarie.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

L'**articolo 13** determina, in deroga all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*), in euro 218.982.890,50, (di cui euro 1.935.022,71 già impegnati in anni precedenti e differiti per esigibilità o già accertati in anni precedenti, non impegnati, e riproposti) l'importo da destinare agli interventi di finanza locale per l'anno 2022. Il **comma 3** ripartisce tale importo nel seguente modo:

- a) trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 48/1995: euro 91.524.844,00;
- b) trasferimenti finanziari per programmi di investimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della l.r. 48/1995: euro 586.123,28 (differiti nell'anno 2022);
- c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 48/1995: euro 121.871.923,22 di cui euro 1.348.899,43 (differiti o riproposti nell'anno 2022);
- d) trasferimenti finanziari ai Comuni per spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, autorizzati, ripartiti e liquidati ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2020: euro 5.000.000,00.

a) Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione

Il **comma 4 dell'articolo 13** stabilisce che, per l'anno 2022, i trasferimenti senza vincolo di destinazione siano così destinati:

- per euro 4.441.529,00, al reintegro ai Comuni dei tributi soppressi - comma 4, lettera a);
- per euro 83.083.471,00, al finanziamento dei Comuni - comma 4, lettera b);
- per euro 2.000.000,00, al finanziamento delle Unités des Communes valdôtaines - comma 4, lettera c);
- per euro 1.999.844,00, al reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica - comma 4, lettera d).

Il successivo **comma 5** prevede, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla l.r. 48/1995 e in analogia con quanto già effettuato negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, che, per l'anno 2022, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento sia rappresentato da quello dell'imposta municipale propria (IMU), determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di riparto dei trasferimenti senza vincolo.

Al **comma 6** si stabilisce che la liquidazione del trasferimento ai Comuni di cui al comma 4, lettera a), sia effettuata in un'unica soluzione entro il 30 giugno.

Il **comma 7**, invece, conferma sostanzialmente per i Comuni, nell'anno 2022, le modalità di liquidazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione già utilizzate a

partire dal 2016 (ad eccezione dell'anno 2020, anno in cui è stata attuata una diversa e più rapida modalità di erogazione dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione spettanti ai Comuni, con la liquidazione entro il mese di giugno dell'intero importo dovuto), prevedendo:

- un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;
- un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;
- un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del rendiconto della gestione;
- il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del provvedimento relativo alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio.

Il **comma 8** conferma, a sua volta, che la liquidazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione per le Unités des Communes valdôtaines sia effettuata in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione.

Si precisa che la tempistica di liquidazione prevista ai commi 6, 7 e 8 è comunque condizionata dalle disponibilità di cassa della Regione e che, qualora gli enti effettuino le comunicazioni richieste ai commi 7 e 8 oltre i termini previsti, le liquidazioni saranno effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

Si precisa, infine, che, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 48/1995, la Giunta regionale stabilirà, nelle prossime settimane, i parametri e le percentuali di riparto e definirà gli importi dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione spettanti a ciascun Comune e a ciascuna Unité des Communes valdôtaines. A seguito dell'approvazione delle relative deliberazioni, sarà cura della Struttura Enti locali trasmettere tempestivamente, a tutti gli enti locali, apposita nota esplicativa.

b) Interventi per programmi di investimento

Il **comma 3, lettera b), dell'articolo 13** destina l'importo degli interventi per programmi di investimento, per euro 586.123,28 (differiti nell'anno 2022), al finanziamento del completamento del programma del Fondo per speciali programmi di investimento (FOSPI) 2007/2009 di cui al capo II del titolo IV della l.r. 48/1995.

c) Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione

Per l'anno 2022, l'individuazione dei trasferimenti in oggetto ed il loro finanziamento, per un totale di euro 121.871.923,22 (di cui euro 1.348.899,43 differiti o riproposti nell'anno 2022), così come previsto dall'**articolo 13, comma 3, lettera c)**, risultano dall'**allegato 2** alla l.r. 35/2021.

Si sottolinea, in particolare, che il **comma 9 dell'articolo 13** specifica, così come negli anni precedenti, che gli enti locali devono farsi carico degli oneri per la realizzazione degli

interventi previsti nel citato allegato 2, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

d) Contributo straordinario ai comuni per spese di investimento

L'articolo 13, comma 3, lettera d), rinvia per la modalità di ripartizione di tale contributo all'articolo 10 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali*) il quale ha disposto che il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 74, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*), per un importo complessivo di 15 milioni di euro, assegnato alla Regione nella misura di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento delle spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, sia trasferito a tutti i Comuni valdostani e ripartito tra questi sulla base delle percentuali derivanti dall'applicazione dei parametri e dei pesi di cui al punto 4 della deliberazione della Giunta regionale n. 362 in data 22 marzo 2019 e determinate, con l'indicazione dei relativi importi spettanti a ciascun Comune, con provvedimento del dirigente della Struttura regionale competente in materia di finanza locale.

Con provvedimento dirigenziale n. 1004 in data 12 marzo 2020, ad oggetto *“Determinazione delle percentuali e riparto tra i Comuni, per gli anni 2020, 2021 e 2022, in ottemperanza all'art. 10, comma 1, della l.r. 1/2020, del contributo straordinario per spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici. Accertamento di somma e impegno di spesa per gli anni dal 2020 al 2022.”*, la Struttura enti locali ha provveduto a ripartire tra i Comuni, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, della l.r. 1/2020, il suddetto contributo straordinario, negli importi risultanti dal **prospetto B** allegato al medesimo provvedimento, reperibile peraltro sul sito dell'Amministrazione regionale al seguente link https://www.regione.vda.it/enti_locales/documento_i.asp?pk_documenti=2321.

Per quanto riguarda il contributo spettante per l'annualità 2022, come già evidenziato nella precedente nota prot. n. 6356¹ in data 18 agosto 2021, si rammenta che:

- entro il 31 agosto 2022, ai sensi del comma 1bis del medesimo articolo 10 della l.r. 1/2020, inserito dal comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (*Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023*), sarà effettuato da parte della Struttura regionale competente in materia di difesa dai rischi idrogeologici, apposito monitoraggio, a seguito del quale l'importo residuo del contributo non destinato o non utilizzato dovrà essere riversato dagli enti sul bilancio regionale per essere riutilizzato per il finanziamento di interventi attuati direttamente dalla Regione per la riduzione del rischio idrogeologico su centri abitati e sulle infrastrutture comunali;
- entro il 31 ottobre 2022, ai sensi del comma 2bis del medesimo articolo 10 della l.r. 1/2020, inserito dal comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 22/2021, sarà effettuata la liquidazione ai Comuni dei contributi, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, a seguito dell'esito positivo del monitoraggio di cui al comma 1bis.

¹ la nota prot. n. 6356/2021 è reperibile al seguente link: https://www.regione.vda.it/enti_locales/documento_i.asp?pk_documenti=5485

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SANZIONI PER IL RITARDO NELLA TRASMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO CONNESSA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Il **comma 11 dell'articolo 13** apporta una modificazione alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*) per prevedere che le sanzioni per il ritardo nella trasmissione della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (da produrre, con riferimento alle risorse trasferite dallo Stato agli enti locali, per il tramite della Regione, al fine di assicurare le funzioni fondamentali, relativamente agli anni 2020 e 2021, rispettivamente entro il 31 maggio 2021 e il 31 maggio 2022) siano ripartite, in analogia a quanto avviene a livello statale, per tre annualità, decorrenti, rispettivamente, dall'anno 2022 e dall'anno 2023, anziché nelle singole annualità 2022 e 2023.

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI RISORSE DERIVANTI DA SOVRACANONI IDROELETTRICI

L'**articolo 14**, in deroga alle attuali disposizioni regolanti l'utilizzo degli introiti derivanti da sovracanoni idroelettrici, prevede, a decorrere dal 2022, al comma 1, che il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) trasferisca parte di tali sovracanoni alla Regione, per un importo di quattro milioni di euro, per il finanziamento delle attività regionali di protezione civile di cui alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*), e, al comma 2, che le restanti risorse, compresa la quota derivante dagli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 Kw di potenza nominale media, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 (*Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015*), siano utilizzate direttamente dal BIM per il finanziamento di interventi in conto capitale nell'ambito del Servizio idrico integrato, secondo specifici piani pluriennali in attuazione delle linee strategiche di settore stabilite dalla Regione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

a) Programmazione del fabbisogno di personale e procedure concorsuali/selettive.

L'**articolo 10** ripropone a grandi linee la disciplina, vigente nel 2021, delle competenze condivise tra l'Amministrazione regionale, il Comune di Aosta e le Unités des Communes valdôtaines, relativamente allo svolgimento delle procedure concorsuali, selettive uniche, selettive interne e degli accertamenti linguistici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane.*).



Al **comma 1** è riportato al 15 marzo 2022, come previsto dall'articolo 2 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (*Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6*), il termine entro cui gli enti locali comunicano, per il tramite delle Unités (fatta eccezione per il Comune di Aosta e il BIM), alla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno delle risorse umane il proprio fabbisogno di personale con riferimento ai soli profili professionali, previsti nella programmazione triennale del fabbisogno dell'Amministrazione regionale, per i quali l'Ente richiedente non intenda avviare autonomamente le relative procedure concorsuali. Si precisa che tale comunicazione è dovuta per il fabbisogno di personale dell'anno 2022, entro il suddetto termine, nel solo caso in cui l'ente locale intenda utilizzare le procedure selettive di cui all'articolo 40 del r.r. 1/2013, per profili comuni, bandite dall'Amministrazione regionale, e ciò al fine di consentire l'inclusione della richiesta nel piano delle procedure concorsuali di futura approvazione, mentre non è dovuta nel caso in cui l'ente decida di avviare autonomamente le corrispondenti procedure concorsuali. A tale proposito si segnala che, al momento, si gli enti possono fare riferimento al piano approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1539 del 22 novembre 2021 e che, a breve, indicazioni più precise saranno fornite da parte della Struttura regionale competente. Per i profili professionali non previsti dalla programmazione regionale o, in ogni caso, qualora non si intenda avvalersi dell'Amministrazione regionale, il Comune di Aosta e le Unités, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d), della l.r. 6/2014, avviano, anche per il tramite del CELVA, autonome procedure selettive, comprese quelle interne, per il reclutamento del proprio personale e di quello dei Comuni appartenenti alle Unités stesse.

Al **comma 2** viene confermato che, anche per il 2022, trovano applicazione le disposizioni in materia di procedure selettive di cui ai commi 8bis, 8ter, 8quater, 8quinqües e 9 dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali*), come introdotti dall'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2021, n. 8² (*Disposizioni in materia di Uffici stampa e altre disposizioni in materia di personale*), che disciplinano i rapporti tra enti locali per la messa in comune delle graduatorie e le corrispondenti regole assunzionali.

I **commi 3 e 4** ripropongono disposizioni, vigenti fino al 31 dicembre 2021, per lo svolgimento delle procedure concorsuali, selettive uniche, selettive interne e degli accertamenti linguistici per l'anno 2022 e, comunque, non oltre il termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al momento prorogato fino al 31 marzo 2022, prevedendo:

- per tutte le tipologie di procedura concorsuale sopra indicate, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 del r.r. 1/2013, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale per i profili appartenenti alle categorie C e D;
- la possibilità, per gli enti, di prevedere, per il reclutamento di personale a tempo sia indeterminato sia determinato, l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, assicurando, comunque, nel rispetto della normativa in

² Vedasi, in proposito, la nota esplicativa della Struttura enti locali prot. n. 3728/EL in data 7 maggio 2021, consultabile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=4430.

materia di privacy, la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;

- la possibilità, per le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 36 del r.r. 1/2013, di svolgere il proprio lavoro in modalità telematica, garantendo comunque la trasparenza, la collegialità il corretto svolgimento e la riservatezza delle sedute e che, in caso di impedimento grave e documentato di uno dei membri effettivi, le stesse possano essere integrate da un membro supplente, il quale subentra fino al termine dei lavori.

Il **comma 5** estende a tutto il 2022 la disciplina delle procedure selettive interne di cui all'articolo 5bis della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020). Modificazioni di leggi regionali*). elevando dal 20 al 30% la percentuale dei posti previsti nella programmazione dei fabbisogni di personale ricopribili con tali procedure; la predetta percentuale, distintamente per il Comune di Aosta, per ciascuna Unité unitamente ai Comuni alla stessa appartenenti e per il complesso dei restanti Enti del comparto pubblico regionale (esclusa la Regione), è calcolata sulla sommatoria dei posti risultanti dalla programmazione dei fabbisogni di personale per le assunzioni dell'anno 2022, con arrotondamento all'unità superiore.

Sempre in materia di procedure selettive e modalità di reclutamento del personale si segnalano anche i seguenti commi dell'**articolo 5** e precisamente:

- il **comma 7** che, al fine di favorire una maggiore pubblicità e trasparenza dei bandi di concorso, prevede, per gli enti locali, l'obbligo di pubblicare tutti i bandi relativi alle procedure selettive avviate, oltre che sul proprio sito istituzionale anche sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale;
- il **comma 8** che, nelle more della revisione organica delle procedure di reclutamento presso gli Enti del comparto unico regionale, che dovrà avvenire anche mediante valorizzazione delle risorse interne, dispone che gli enti provvedano alle assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite in legge, in via prioritaria mediante utilizzo delle graduatorie vigenti alla data dell'assunzione, con il seguente ordine:
 - a) scorrimento di graduatorie proprie;
 - b) utilizzo, previo convenzionamento ai sensi dell'articolo 6 del r.r. 1/2013, di graduatorie di altri enti del comparto unico regionale;
 - c) utilizzo delle graduatorie generali esitate dalle procedure selettive uniche di cui all'articolo 40 del r.r. 1/2013, nel caso in cui l'ente che deve procedere all'assunzione non risulti coinvolto nella procedura selettiva; tale precisazione si è resa necessaria per chiarire che la graduatoria generale può essere utilizzata solo dagli enti non coinvolti nella procedura.

A tale proposito si rammenta che, ai fini dell'applicazione delle suddette norme in caso di procedure avviate autonomamente dalle Unités per sé e per i propri Comuni, si deve tenere conto delle disposizioni di cui commi 8bis, 8ter e 8quinqües dell'articolo 3 della l.r. 12/2020, per quanto attiene l'ipotesi di cui alla lettera a), e del comma 8quater del medesimo articolo per quanto attiene l'ipotesi di cui alla lettera b).

Va, tuttavia, ricordato che gli enti locali, prima di procedere ad una nuova assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della l.r. 22/2010 devono verificare

l'assenza di personale in disponibilità nell'elenco pubblicato dal Dipartimento personale e organizzazione ai sensi dell'articolo 44, comma 2, della medesima legge.

Va infine ricordato che non essendo stata ulteriormente prorogata la validità delle graduatorie in linea generale, tranne che nei casi di cui ai commi 9 e 10, la loro durata è ormai quella di tre anni dalla data di approvazione, come previsto dall'articolo 41, comma 6, della l.r. 22/2010.

b) Facoltà e limiti assunzionali

L'**articolo 11** reca disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale degli enti locali; la norma, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 per l'Amministrazione regionale, conferma in linea di massima la disciplina di limitazione delle assunzioni vigente per il 2021, basata sul "turn over", che prevede, in sintesi, quanto segue:

- a) gli enti locali sono autorizzati ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2021 e non sostituite e alle cessazioni programmate per l'anno 2022, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Continua, quindi, ad essere garantita la sostituzione integrale del personale e sono, nel contempo, espressamente salvaguardate le assunzioni programmate dagli enti nel 2021 e individuate nel programma di cui all'articolo 2 del r.r. 1/2013, vale a dire nella parte del DUP e, in prospettiva, del PIAO, relativa alla programmazione del fabbisogno di personale, approvato in allegato al bilancio di previsione ed eventualmente aggiornato in corso d'anno.
Si segnala che, rispetto al 2021, le facoltà assunzionali vengono, di fatto, ampliate grazie all'inserimento di una disposizione che consente ai suddetti enti di calcolare la spesa per le nuove assunzioni a tempo indeterminato avuto riguardo alla spesa teorica delle unità di personale a tempo parziale cessate nell'anno precedente o che cesseranno nell'anno in corso, come se tali unità di personale fossero state assunte a tempo pieno;
- b) continua a restare escluso dall'ambito di applicazione dei predetti limiti assunzionali il reclutamento di personale addetto:
 - ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità,
 - ai servizi socio-educativi per la prima infanzia,
 - alla polizia locale,
 - all'attuazione e al coordinamento delle strategie per lo sviluppo delle aree interne, nell'ambito della politica regionale di sviluppo,
 nonché il reclutamento:
 - per le Unités des Communes valdôtaines e del Comune di Aosta del Responsabile per la transizione al digitale di cui all'articolo 17 del d.lgs. 82/2005, prorogando quindi la deroga assunzionale già introdotta nel 2021 dall'articolo 9, comma 1, della l.r. 8/2021,
 - per il Consorzio BIM, il personale necessario per permettere la riorganizzazione amministrativa dell'ente, prorogando quindi la deroga assunzionale già introdotta nel 2021 dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 4/2021;
- c) nell'ambito delle convenzioni tra enti locali di cui agli articoli 16 e 19 della l.r. 6/2014 le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in forma cumulata fra gli enti coinvolti,

garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli assunzionali e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

Al **comma 5**, è stata prevista, per l'anno 2022, la possibilità per gli enti locali di utilizzare forme di lavoro flessibile³ nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi alla spesa del personale e per le sole finalità consentite dalla legge vigente, ampliando, di fatto le facoltà assunzionali rispetto a quelle vigenti nel 2021, che prevedevano il limite del 70 per cento della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità.

Sempre riguardo alle facoltà e limiti assunzionali, si segnala anche il **comma 5** dell'**articolo 5** che, per l'anno 2022, consente all'Amministrazione regionale e agli enti di cui all'articolo 1 della 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale.*), compresi quindi gli Enti locali, qualora gli stessi siano titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di assumere personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione dei predetti interventi, alle condizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. A tal fine è previsto che gli enti individuino, in relazione ai progetti di competenza, con atto dell'organo competente, il fabbisogno di personale, ivi compreso, in caso di accertata carenza di organico, il responsabile unico del procedimento.

c) **Trattamento economico accessorio**

Agli **articoli 11 e 12** il legislatore ha previsto, per gli enti locali, (in analogia alle disposizioni previste per l'Amministrazione regionale dagli articoli 5, comma 6, e 7, comma 5) la possibilità di non conteggiare nei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.*), alcune voci, e precisamente:

- la spesa per il trattamento accessorio dovuto per “nuove” assunzioni previste dal medesimo articolo, quali, in particolare, quelle effettuate ai sensi dei commi 2 e 3, che, ampliando il limite del turn over, comportano un aumento di spesa rispetto all'anno precedente (**articolo 11, comma 6**);
- la spesa per il finanziamento da parte degli enti locali, mediante risorse proprie, delle particolari posizioni organizzative e degli incarichi di responsabili dei servizi, in osservanza dell'articolo 5, comma 6, della l.r. 12/2020; tale disposizione è adottata nelle more del rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale appartenente alle categorie, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del sopracitato d.l. 80/2021 (**articolo 12, primo periodo**);

³ Ai fini dell'individuazione delle forme di lavoro di lavoro flessibile utilizzabili, si rimanda all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede. “*Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal Codice Civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità con cui ne prevede l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche.*”.



- la spesa per l'eventuale incremento del salario di risultato dei segretari degli enti locali conseguente alla revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 (*Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14*) (**articolo 12, secondo periodo**).

Per completezza di informazione si segnala, inoltre, che l'**articolo 9** reca disposizioni in materia di comparto pubblico e proroga di termini che interessano prevalentemente l'Amministrazione regionale, salvo i **commi 8 e 11**, che contengono disposizioni riguardanti il personale degli uffici stampa, che non dovrebbero, in concreto, avere rilevanti ricadute per gli enti locali.

≈ ≈ ≈ ≈

Si evidenzia, inoltre, che nel medesimo Bollettino Ufficiale n. 67 in data 30 dicembre 2021, è stata pubblicata anche la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37 (*Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni*), contenente alcune norme di interesse degli enti locali che si segnalano di seguito.

L'**articolo 4** apporta modificazioni all'articolo 8 della legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (*Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza*) che disciplina la costituzione e il funzionamento del Comitato tecnico consultivo in materia di polizia locale, e precisamente:

- il **comma 1**, al fine di semplificare la procedura di ricostituzione del Comitato stesso, modifica le modalità di individuazione dei due rappresentanti degli addetti alla polizia locale, sostituendo la più complessa procedura elettiva finora prevista con una più semplice procedura selettiva che ne prevede l'individuazione da parte del dirigente della Struttura regionale competente in materia di polizia locale, con criteri e modalità prestabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi d'intesa con il CPEL, garantendo così una conclusione dell'iter in tempi più rapidi;
- il **comma 2**, al fine di sopperire all'attuale vuoto della disciplina vigente in merito all'eventuale mancato tempestivo rinnovo del Comitato, dispone la permanenza in carica dello stesso fino all'insediamento del nuovo Comitato.

L'**articolo 5** apporta alcune modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 (*Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta*) e alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), e precisamente:

- il **comma 1** modifica il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 4/2015 prevedendo che l'indennità di funzione, nonché la diaria attribuite al Sindaco, spettino al Vice Sindaco, oltre che nel caso di sostituzione del Sindaco cessato dalla carica nei casi già disciplinati dall'articolo 30ter, comma 1, della l.r. 54/1998, anche nel caso di sostituzione temporanea del Sindaco sospeso dalla carica;
- il **comma 2** sostituisce il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 4/2015 stabilendo che all'Assessore individuato dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 30ter, comma 4, della l.r. 54/1998, ad esercitare

le funzioni di cui all'articolo 30 della predetta legge, spetti l'indennità di funzione attribuita al Vice Sindaco ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 4/2015, anche nel caso in cui quest'ultimo abbia assunto la carica di Sindaco ai sensi dell'articolo 30ter, comma 1, della citata l.r. 54/1998;

- il **comma 3** integra il comma 1ter dell'articolo 22 della l.r. 54/1998 prevedendo che l'obbligo di invarianza della spesa, in caso di aumento del numero degli Assessori rispetto a quello previsto per legge, possa essere garantito rideterminando, oltre che le indennità degli stessi Assessori anche quelle del Sindaco e del Vice Sindaco.

L'**articolo 6** sostituisce il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 24 settembre 2019, n. 14 (*Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.*) e prevede che i segretari iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta.*) incaricati presso altri enti del comparto, al momento del rientro in servizio, oltre che i vincitori e gli idonei al corso-concorso, al momento dell'iscrizione all'Albo, siano assegnati a copertura degli eventuali posti vacanti o, qualora tutti i posti siano momentaneamente ricoperti, subentrino sui posti di segretario conferiti agli iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della precitata l.r. 46/1998, a partire dall'ultimo incarico assegnato dall'Agenzia in ordine temporale e procedendo a ritroso.

L'**articolo 15** reca modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (*Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato.*) che sono già state oggetto di apposita segnalazione da parte del Presidente del BIM con nota prot. n. 40 del 4 gennaio 2022, alla quale si rimanda.

~ ~ ~ ~

Si precisa, infine, che alla presente è allegata una nota tecnica utile alla predisposizione e alla gestione dei documenti contabili, predisposta dalla Struttura Enti locali di questa Presidenza.

Distinti saluti.

Il Presidente della Regione

Erik LAVEVAZ

- documento firmato digitalmente -

**NOTA TECNICA PER LA PREDISPOSIZIONE E LA GESTIONE
DEI DOCUMENTI CONTABILI - TRIENNIO 2022/2024***1. Armonizzazione dei bilanci.*

Si rammenta che, con l'accordo firmato il 21 luglio 2015 in materia di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Valle d'Aosta si sono impegnati ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), nei confronti della Regione e degli enti locali, con norma di attuazione, nei termini indicati dal medesimo decreto per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, prevedendo tuttavia che, in caso di mancata adozione della normativa di attuazione, sarebbero state applicate comunque le disposizioni del decreto.

Per regolamentare tale disposizione, nel Capo VII della l.r. 19/2015, è stata introdotta una disciplina organica per l'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Gli articoli dal 27 al 31 hanno precisato quali sono le norme che la Regione, gli enti locali, l'Azienda USL, gli enti e gli organismi strumentali, nonché le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione devono applicare in materia di contabilità.

Per gli enti locali, in particolare, sono state dettate all'articolo 29 disposizioni in merito ai termini di approvazione dei documenti contabili, all'esercizio provvisorio e alla disciplina da applicare in caso di mancata approvazione del bilancio, che è stata estesa anche alla mancata approvazione del rendiconto della gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, come peraltro previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL*), rispettivamente agli articoli 227, comma 2bis, e 193, comma 4.

Si evidenzia pertanto che, a decorrere dall'anno 2017 gli enti locali e le loro forme associative:

- hanno adottato i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal TUEL, che hanno assunto valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- sono stati tenuti ad osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella parte II del TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione, nonché nel d.lgs. 118/2011 (in particolare il Titolo I), fatti salvi gli articoli: 152, lettere c) e f) del comma 4 (*Regolamenti di contabilità*), 153, comma 2 (*Possibilità di convenzioni tra enti per gestione servizio finanziario*), 155 (*Compiti della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali*), 156 (*Classi demografiche*), 158 (*Rendiconto dei contributi straordinari*), e dal 241 al 269 (*Enti locali deficitari e dissestati*); l'articolo 9, comma 12, della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021*) ha previsto che, a partire dall'anno 2019,

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales - Bureau des finances et de la comptabilité des collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali - Ufficio finanza e contabilità degli enti locali

Contatti/Contacts:

TREVES Fabrizio	0165 272511
BERNO Nicoletta	0165 272582
ORO Emanuela Paola	0165 272514
SIBONA Alessandra	0165 272515

anche gli articoli dal 196 al 198bis (*Controllo di gestione*) del TUEL siano applicabili agli enti locali valdostani.

2. *Termini di approvazione del bilancio.*

L'articolo 29, comma 1, della l.r. 19/2015 ha previsto che gli enti locali approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente¹.

Il termine per la deliberazione del bilancio 2022/2024 da parte degli enti locali valdostani è quello previsto dall'articolo 151 del TUEL, che è stato peraltro differito al **31 marzo 2022** dal decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021 (reperibile al seguente link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-24-dicembre-2021>).

3. *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.*

L'esercizio provvisorio è autorizzato, dal comma 2 dell'articolo unico del citato decreto 24 dicembre 2021, fino alla data del 31 marzo 2022, termine ultimo di approvazione del bilancio 2022/2024 nei termini di legge; di conseguenza, a partire dal 1° aprile 2022, in caso di mancata approvazione del bilancio 2022/2024, sarà invece applicabile esclusivamente la gestione provvisoria.

Per l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria è necessario fare riferimento all'articolo 163 del TUEL nonché al punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

Al link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/schemi_di_bilancio/ è possibile scaricare lo schema del prospetto, consigliato dalla Commissione ARCONET, concernente l'elenco dei residui presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio.

4. *SIOPE.*

L'articolo 8 del d.lgs. 118/2011 prevede che, dal 1° gennaio 2017, le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria siano sostituiti con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato, alle cui aggregazioni devono essere ricondotti eventuali maggiori livelli di articolazione delle precedenti codifiche SIOPE.

¹ L'articolo 29, comma 1, della l.r. 19/2015 prevede testualmente che gli enti locali debbano approvare i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, riservando tuttavia alla legge regionale la possibilità di stabilire una data diversa. Come è noto, in attuazione della riserva a favore della legge regionale, l'articolo 6, comma 6, della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (*Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali.*) aveva stabilito, ai sensi del sopra citato articolo 29 della l.r. 19/2015, il posticipo del termine per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018. Con ricorso notificato alla Regione in data 2 luglio 2019, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 Cost., avverso l'articolo 6, comma 6, della l.r. 4/2019. La Corte costituzionale, con sentenza n. 250/2020, si è pronunciata in merito dichiarando l'illegittimità costituzionale della disposizione regionale ed ha accolto la questione con accertamento della violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione al parametro interposto di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede l'approvazione del rendiconto o del bilancio di esercizio da parte delle amministrazioni pubbliche entro il 30 aprile dell'anno successivo. Tale decisione ha come conseguenza il fatto che la competenza regionale in materia di termini di approvazione dei documenti contabili risulta di fatto non esercitabile.



Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 9 giugno 2016 (reperibile al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/siope/index.html) stabilisce, in particolare, rispetto ai nuovi codici gestionali, le attività degli enti nonché le modalità di acquisizione dei dati.

5. SIOPE+.

L'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*), che integra l'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Legge di contabilità e finanza pubblica*), ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese.

Il SIOPE+ chiede a tutte le Amministrazioni pubbliche di:

- ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID;
- trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia.

Come SIOPE, anche SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti "in automatico", liberando gli enti dall'obbligo di provvedere alla trasmissione alla PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture.

Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ ha un impatto positivo sull'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici, in quanto la completa dematerializzazione degli incassi e dei pagamenti migliora la qualità dei servizi di tesoreria, favorisce l'eliminazione di eccessive personalizzazioni nel rapporto tra l'ente e il tesoriere e rende meno onerosa per le banche l'erogazione di tali servizi.

L'evoluzione da SIOPE a SIOPE+ è stata realizzata attraverso successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze che, gradualmente, hanno esteso i nuovi adempimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche.

Le applicazioni del progetto SIOPE+ sono state disciplinate dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, del 25 settembre 2017 e del 30 maggio 2018 (reperibili al link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/siope/siope/) e hanno riguardato l'avvio a regime:

- dal 1° luglio 2018, per i Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti (pertanto, in Valle d'Aosta, soltanto il Comune di Aosta);
- dal 1° ottobre 2018, per i Comuni fino a 10.000 abitanti (in Valle d'Aosta gli altri 73 Comuni);
- dal 1° gennaio 2019, le Unioni di Comuni (di conseguenza, in Valle d'Aosta, anche per le Unités des Communes valdôtaines che sono equiparate alle Unioni di Comuni).

6. Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, introduce per tutte le amministrazioni il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO).

Il principio che guida la definizione del PIAO è dato dalla volontà di superare la molteplicità, e conseguente frammentazione, degli strumenti di programmazione oggi in uso ed introdotti in diverse fasi dell'evoluzione normativa, e creare un piano unico di *governance* di un ente.

Il PIAO, che ha durata triennale e che deve essere aggiornato annualmente, definisce gli obiettivi programmatici e strategici della performance, la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, nonché la pianificazione delle attività, le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini e le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.

Il Piano deve inoltre definire, con cadenza periodica, le modalità di monitoraggio dei risultati, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza.

Il PIAO deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, pena l'applicazione di sanzioni, pubblicato nel sito internet istituzionale e inviato al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

Tuttavia, per l'anno 2022, il comma 6-bis dell'articolo 6 del d.l. 80/2021, introdotto dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*) ha stabilito che il Piano deve essere adottato entro il **30 aprile 2022**.

Entro il prossimo 31 marzo 2022, con uno o più decreti saranno individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO e sarà adottato un Piano tipo nel quale saranno definite modalità semplificate per l'adozione dello stesso da parte degli enti con meno di 50 dipendenti.

Pertanto, in attesa che vengano forniti i necessari chiarimenti in ordine al PIAO, si invitano gli enti a redigere il Documento unico di programmazione (DUP) e il Piano esecutivo di gestione (PEG) con le modalità sinora utilizzate.

7. DUP - Documento unico di programmazione.

Gli enti devono predisporre il documento unico di programmazione (DUP), disciplinato dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011 (reperibile al link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/principi_contabili/).

Si rammenta a tale proposito che, ai sensi dell'art. 170 del TUEL, il DUP:

- ha carattere generale;
- costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
- è presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione: a tale proposito si rammenta che la Giunta deve presentare al Consiglio comunale per la loro approvazione, entro il 31 luglio di ciascun anno, il DUP ed, entro il 15 novembre di ciascun anno, l'eventuale nota di aggiornamento allo stesso.

Si evidenzia a tale proposito che, con riferimento al triennio 2022/2024, la scadenza del 15 novembre risulta di fatto posticipata, in relazione alla proroga al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio, ad una data successiva che tenga conto comunque del tempo necessario per l'espressione del parere da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria e per la presentazione da parte dei componenti dell'organo rappresentativo di emendamenti.

Va ricordato che, a partire dall'anno 2018, a seguito delle modifiche operate con due decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente del 18 maggio 2018 (al link: <http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Normativa/DM.pdf>) e del 29 agosto 2018 (al link: http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Normativa/DM_aggiornamento_allegati_118.pdf), i modelli di DUP sono stati differenziati in DUP ordinario, semplificato e ulteriormente semplificato, in relazione alla dimensione dei Comuni.

Nel DUP devono essere inseriti anche tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso quello regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Si evidenzia che tale indicazione è prevista esplicitamente, e peraltro in modo differenziato, solo per il DUP ordinario e per quello semplificato; per il DUP ulteriormente semplificato, per il quale non vi è analogha previsione, tale procedimento dovrebbe essere facoltativo.

Nel DUP semplificato è previsto, in particolare, il seguente elenco dettagliato di strumenti di programmazione:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;



- d) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- e) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*).

A tale proposito si precisa che in Valle d'Aosta si deve fare riferimento all'art. 40, comma 2, della l.r. 22/2010 e al citato art. 10, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali*) non essendo il citato art. 6, comma 4, del d.lgs. 165/2001 direttamente applicabile. Si veda a tale proposito la risposta ad un quesito posto da un ente locale sull'argomento, pubblicata al seguente link: http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2250;

- f) altri documenti di programmazione.

Tali documenti, fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti devono essere adottati o approvati autonomamente, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP.

Nel caso invece in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP.

Il principio contabile 4/1 ribadisce, comunque, che i documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.

Enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti - DUP ordinario

Tali enti sono tenuti alla predisposizione del DUP ordinario di cui ai punti 8, 8.1 e 8.2 del citato principio 4/1.

Il documento programmatico si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La SeS ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento:

- gli indirizzi strategici dell'ente, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
- le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;
- gli indirizzi strategici, definiti per ogni missione di bilancio.

La SeO ha un orizzonte pari a quello del bilancio di previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP.

Essa individua:

- per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS;
- per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi annuali da raggiungere;
- per ogni programma, gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza, con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa, con riferimento al primo esercizio.

La SeO, inoltre, si struttura in due parti fondamentali:

- la Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- la Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Enti da 2000 a 5000 abitanti - DUP semplificato

Gli enti locali di piccola dimensione, tra 2000 e 5000 abitanti, sono tenuti alla predisposizione del DUP semplificato (DUPS), la cui disciplina è contenuta nel paragrafo 8.4 "Il Documento Unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti" dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, e possono utilizzare, anche solo parzialmente, la struttura di DUPS riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica al medesimo principio contabile, introdotta dal citato decreto 18 maggio 2018.

Il nuovo DUPS, per tali enti, è suddiviso in una "Parte prima", relativa all'*analisi della situazione interna ed esterna dell'ente* e in una "Parte seconda", relativa agli *indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale*.

Enti sotto i 2000 abitanti - DUP ulteriormente semplificato

Gli enti locali di piccola dimensione, sotto i 2000 abitanti, sono tenuti alla predisposizione del DUP ulteriormente semplificato, la cui disciplina è contenuta nel paragrafo 8.4.1 "Il Documento Unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2000 abitanti" dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, e possono utilizzare, anche solo parzialmente, la struttura di DUPS riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica al medesimo principio contabile, introdotta dal citato decreto 18 maggio 2018.

In particolare, è stata prevista una rilevante semplificazione che investe la parte descrittiva: viene meno l'analisi relativa alla situazione socio-economica ed alle risultanze dei dati della popolazione e del territorio ed, inoltre, sul versante della programmazione strettamente intesa, non vengono richiesti gli obiettivi strategici per ogni missione; rimane da effettuare la disamina delle principali

spese e delle entrate previste per il loro finanziamento, nonché l'analisi sulle modalità di offerta dei servizi.

8. *PEG - Piano esecutivo di gestione.*

Dal 2017 anche il piano esecutivo di gestione (PEG) deve essere redatto secondo quanto previsto dall'articolo 169 del TUEL e dal punto 10 dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011; pertanto, rispetto a quanto rappresentato nel bilancio approvato dall'organo rappresentativo, nel PEG le entrate dovranno essere articolate in categorie, capitoli ed eventualmente articoli, mentre le spese saranno articolate in macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli.

Il PEG:

- individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- è deliberato dalla Giunta, in coerenza con il bilancio di previsione e con il DUP, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio deve essere redatto anche in termini di cassa;
- è uno strumento obbligatorio per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i restanti Comuni è facoltativo, ma l'adozione anche in forma semplificata è auspicata.

9. *Controllo di gestione.*

L'art. 9, comma 12, della l.r. 12/2018 ha abrogato la lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 19/2015, con la conseguenza che a decorrere dall'anno 2019 gli enti locali applicano, in materia di controllo di gestione, le disposizioni contenute negli articoli dal 196 al 198bis del TUEL. Il successivo comma 13 ha, inoltre, previsto la possibilità per la Giunta regionale di disciplinare con propria deliberazione, adottata previo parere del CPEL, ulteriori modalità di dettaglio, rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale vigente, per l'effettuazione del controllo di gestione.

Il controllo di gestione, così come previsto dagli articoli 196 e 197 del TUEL:

- è finalizzato a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi;
- ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale degli enti ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente;
- si articola almeno in tre fasi: predisposizione del PEG o documento equivalente, rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- è utilizzato per valutare i dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa
- è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori

produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Si segnala, a tale proposito, che è attualmente in discussione al Senato un disegno di legge che apporta alcune modifiche al TUEL, tra cui anche disposizioni in materia di controllo di gestione nei Comuni di minori dimensioni. Gli uffici della Struttura enti locali forniranno i dovuti aggiornamenti in caso di approvazione dello stesso.

10. Allegati al bilancio.

La disciplina degli allegati al bilancio è contenuta nell'articolo 172 del TUEL e nell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011, a cui si rimanda.

11. Piano degli indicatori.

L'articolo 18-bis del d.lgs. 118/2011 prevede che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*”, misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Tale Piano è allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

Il decreto del Ministero dell'Interno in data 22 dicembre 2015 (reperibile al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/piano_degli_indicatori/) definisce il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 4, del d.lgs. 118/2011.

12. Variazioni al bilancio.

La disciplina delle variazioni al bilancio è contenuta nell'articolo 175 del TUEL. Si rammenta che l'articolo 21bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) fa salve le competenze attribuite agli organi degli enti locali dalla normativa vigente in materia di contabilità; pertanto, in tale ambito, sarà necessario fare riferimento alla normativa dello Stato.

13. Termini di approvazione del rendiconto della gestione.

L'articolo 29, comma 1, della l.r. 19/2015 ha previsto che gli enti locali approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente.

Il termine ordinario per l'approvazione del rendiconto della gestione 2021 da parte degli enti locali valdostani è quello derivante dall'applicazione dell'articolo 227 del TUEL, vale a dire il 30 aprile 2022.

14. Avanzo di amministrazione.

Per l'applicazione in bilancio e l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione si rinvia a quanto disposto dal Capo III del Titolo III del TUEL, articoli da 186 a 190, nonché dal punto 9.2 del

principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

15. Contabilità economico-patrimoniale.

Gli enti hanno, in generale, l'obbligo di affiancare alla contabilità finanziaria un sistema di contabilità economico-patrimoniale, disciplinato nel principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011.

Per l'avvio di tale contabilità occorre aggiornare l'inventario e ricodificarlo secondo la codifica del piano dei conti patrimoniale contenuto nel piano dei conti integrato.

Va segnalato il fatto che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'esercizio 2019 hanno potuto avvalersi, deliberando esplicitamente in tale senso, della facoltà, prevista dal comma 2 dell'articolo 232 del TUEL, come modificato dal comma 2-ter dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale.

Il citato articolo 232 stabilisce, al comma 2, che gli enti locali che optano per tale facoltà devono allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al d.lgs. 118/2011, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali.

Tale decreto, adottato inizialmente in data 10 novembre 2020 e successivamente abrogato e sostituito con un ulteriore decreto in data 12 ottobre 2021 (reperibile quest'ultimo al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/index.html), ha infine individuato le modalità semplificate per la redazione della situazione patrimoniale semplificata.

Pertanto, solo il Comune di Aosta e le sette Unités des Communes valdôtaines, con popolazione superiore a 5.000 abitanti hanno ancora l'obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale, approvando entro il 30 aprile 2022, con riferimento all'esercizio 2021, ai sensi dell'articolo 227 del TUEL, contestualmente al rendiconto della gestione, il conto economico e lo stato patrimoniale di cui agli articoli 229 e 230 del medesimo TUEL.

16. Bilancio consolidato.

Il principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011 prevede che gli enti predispongano anche il bilancio consolidato.

Anche in questo caso gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in seguito alla modificazione apportata all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL dall'art. 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*), hanno potuto esplicitare la volontà di non predisporre il bilancio consolidato.

Pertanto, solo il Comune di Aosta e le sette Unités des Communes valdôtaines, con popolazione superiore a 5.000 abitanti hanno ancora l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato, con riferimento all'esercizio 2021, che dovrà essere approvato entro il 30 settembre 2022 ai sensi dell'articolo 151, comma 8, del TUEL (facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo alla data del 31 dicembre 2021).

17. Fondo pluriennale vincolato.

La disciplina del fondo pluriennale vincolato (FPV) è contenuta nell'articolo 3, commi 4 e 5, del d.lgs. 118/2011 e nel punto 5.4 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 come sostituito da ultimo dal decreto 1° marzo 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

18. Fondo crediti dubbia esigibilità.

L'articolo 27, comma 2, della l.r. 19/2015 prevede che gli enti locali valdostani, le loro forme associative, i loro organismi e enti strumentali applichino le disposizioni di cui al titolo I del d.lgs. 118/2011 nei termini ivi indicati posticipati di un anno, come già sopra ricordato.

Pertanto, in relazione a quanto previsto al punto 3.3 del principio contabile di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, dall'anno 2022 tali enti hanno l'obbligo di stanziare in bilancio una quota pari al 100% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) allegato al bilancio di previsione.

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 107-bis del d.l. 18/2020, come modificato dall'articolo 30-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.*), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti locali possano calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Si sottolinea, infine, che l'articolo 1, comma 80, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*) ha previsto la possibilità di ridurre, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali, di cui ai commi da 784 a 815 della medesima l. 160/2019, previo parere dell'organo di revisione, il fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate, sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi (in conto competenza e in conto residui) e gli accertamenti.

19. Spese per lavori pubblici di somma urgenza.

Si evidenzia che l'art. 1, comma 901, della l. 145/2018 ha apportato modificazioni all'art. 191, comma 3, del TUEL, che disciplina le regole contabili nel caso di lavori pubblici di somma

urgenza, prevedendo la soppressione delle parole “*qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti*”, con la conseguenza che la Giunta comunale deve sottoporre al Consiglio comunale la deliberazione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da tali fattispecie anche nell'ipotesi in cui non ricorra la circostanza della dimostrata insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio per tali finalità.

Si veda a tale proposito anche la deliberazione n. 121/2019/PAR della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana (reperibile al seguente link: <https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCSIC/121/2019/PAR>).

20. *Trasferimenti finanziari consolidati corrisposti dallo Stato.*

Non sono ancora disponibili indicazioni precise su tali trasferimenti. Si evidenzia ad ogni buon conto che, come di consueto, il Ministero dell'interno provvederà a pubblicare sul sito istituzionale (reperibile al seguente link: <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/1>) gli importi dei trasferimenti consolidati spettanti per l'anno 2022. Non appena possibile si forniranno le informazioni utili. Si suggerisce comunque di iscrivere, a titolo prudenziale, i medesimi importi previsti nell'anno 2021.

A tale proposito si rammenta che, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono imputate all'esercizio in cui l'obbligazione scade, vale a dire nel momento in cui la stessa diventa esigibile, e che, in particolare per l'accertamento dell'entrata, il punto 3.6 stabilisce che la scadenza del credito:

a) *omissis*;

b) coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, ...*omissis*... A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari. Per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell'interno agli enti locali in base alla normativa vigente, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle cosiddette spettanze attraverso il sito internet istituzionale. ...*omissis*...

Per la nostra Regione, l'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*) prevede:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;
- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Inoltre, la l.r. 48/1995, ed in particolare l'articolo 4, prevede che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del d.lgs. 431/1989, provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse

proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato ed, eventualmente, dall'Unione europea.

Tenuto conto di quanto sopra, gli enti locali valdostani sono pertanto legittimati, dopo la divulgazione degli importi delle spettanze attraverso il sito internet istituzionale del Ministero dell'interno, ad accertare le corrispondenti entrate per tutti quei trasferimenti che la Giunta regionale ha già stabilito con proprio atto di erogare agli enti locali. Per tutti gli altri, gli enti potranno provvedere a mano a mano che saranno definite i corrispondenti provvedimenti di attribuzione; gli uffici della Struttura enti locali trasmetteranno, in ogni caso, apposite specifiche comunicazioni.

21. Contributi statali specifici.

Lo Stato ha previsto diversi contributi statali specifici a favore degli enti locali. Per la loro importanza, avendo ricadute sull'attività degli enti locali nell'anno 2022, si riporta di seguito una breve elencazione, precisando che le debite informazioni saranno fornite non appena saranno stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli stessi:

- contributo, per gli anni dal 2020 al 2031, agli enti locali per spesa di **progettazione definitiva ed esecutiva relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio e delle strade nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio comunale** (articolo 1, commi da 51 a 58, della l. 160/2019); le richieste di contributo da parte dei Comuni devono essere effettuate entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento e l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tuttavia, per l'anno 2022, l'articolo 1, comma 415, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*) ha fissato al **15 marzo 2022** il termine per la richiesta e al 15 aprile 2022 il termine per la determinazione dell'ammontare del contributo; il medesimo comma 415 dell'articolo 1 ha, altresì, incrementato le risorse messe a disposizione per il biennio 2022/2023, stabilendo per il medesimo periodo un ordine di assegnazione dei contributi diversi da quello precedente (priorità alle opere pubbliche nell'ambito del PNRR);
- contributo, a decorrere dall'anno 2021, ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per **interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nonché per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche** [articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*), come modificato dall'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126]; con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il **15 gennaio** di ciascun anno sarà assegnato a ciascun Comune un contributo di pari importo, senza la necessità di effettuare una richiesta, con l'unico vincolo di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il termine del **15 maggio** di ciascun anno. Per l'anno 2022, con decreto 18 gennaio 2022 è stato assegnato a ciascun Comune l'importo di euro 84.168,33;
- contributo, per gli anni dal 2020 al 2024, per i **piccoli investimenti dei Comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale** (articolo 1, commi da 29 a 37, della l. 160/2019); con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30 gennaio 2020 (<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-30->



[gennaio-2020](#)) per gli anni dal 2021 al 2024, tale contributo (pari ad euro 130 mila per il Comune di Aosta e ad euro 50 mila per gli altri 73 Comuni) è stato assegnato, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, senza la necessità di effettuare alcuna richiesta;

- contributo, per gli anni dal 2021 al 2034, ai Comuni per progetti di **rigenerazione urbana** (articolo, commi 42 e 43, della l. 160/2019 - per il solo Comune di Aosta); con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d.p.c.m.) 21 gennaio 2021, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023 (il comma 42-bis della l. 160/2019 ha successivamente previsto che le disposizioni di tale d.p.c.m. si applicano a tutte le risorse disponibili per le annualità 2021-2026), i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi; con decreto interministeriale 30 dicembre 2021 sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo, tra cui il Comune di Aosta;
- contributo, per gli anni dal 2021 al 2034, per il finanziamento di **opere su edifici destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia** (articolo 1, commi da 59 a 61, della l. 160/2019); con decreto del Ministero dell'interno in data 30 luglio 2021, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata approvata la graduatoria e sono stati individuati in via provvisoria gli enti ammessi a finanziamento delle richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025; per la Regione Valle d'Aosta, i progetti presentati dai Comuni di Antey-Saint-André, Gressoney-La-Trinité e Quart risultano in graduatoria ma, in via provvisoria, non finanziati;
- contributo, per gli anni dal 2021 al 2030, ai Comuni per la **messa in sicurezza dei territori** (articolo 1, commi 139 e seguenti, della l. 145/2018, come modificati dall'articolo 1, comma 38, della l. 160/2019); per l'anno 2022 il termine perentorio entro il quale i Comuni devono comunicare le richieste di contributo al Ministero dell'interno è fissato al **15 febbraio 2022** e il termine entro il quale è determinato l'ammontare del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è fissato al 28 febbraio 2022;
- contributo, per gli anni 2022 e 2023, ai Comuni per la **manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano** (art. 1, commi 407 e seguenti, della l. 234/2021); con decreto del Ministero dell'interno in data 14 gennaio 2022 sono stati assegnati i contributi a ciascun Comune (per l'anno 2022: euro 10 mila per i Comuni fino a 5.000 abitanti ed euro 125 mila per i Comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti; per l'anno 2023: i contributi sono assegnati in misura pari alla metà dell'importo di quelli del 2022), con l'unico vincolo di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il termine del **30 luglio** di ciascun anno;
- contributo, per l'anno 2022, ai Comuni, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5 milioni di euro, per progetti di **rigenerazione urbana** (art. 1, commi 534 e seguenti, della l. 234/2021); i Comuni devono comunicare le richieste di contributo entro il termine perentorio del **31 marzo 2022**; l'ammontare del contributo a ciascun Comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il **30 giugno 2022**. Da tale contributo è escluso il Comune di Aosta, in quanto risulta già beneficiario del contributo di cui all'articolo 1, commi 42 e 43, della l. 160/2019 (sopra richiamato);

- contributo, per gli anni dal 2022 al 2024, per consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la **promozione della legalità**, nonché di **misure di ristoro del patrimonio** dell'ente o in **favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione** connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate (art. 1, comma 589, della l. 234/2021); con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della l. 234/2021 (vale a dire entro il 2 marzo 2022), saranno definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo.

22. Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali.

Nell'anno 2021, i Comuni e le Unités des Communes valdôtaines sono stati destinatari delle risorse messe a disposizione dall'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, commi 822 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*).

Entro il prossimo **31 maggio 2022** tali enti, come già avvenuto nel 2021, dovranno trasmettere una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, attraverso i modelli e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 273932 del 28 ottobre 2021 (reperibile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locales/pareggio_bilancio/citt_metropolitane_province_e_comuni/DM20211028/).

Seguirà apposita comunicazione per fornire più dettagliate informazioni; nel frattempo, gli enti potranno consultare le specifiche FAQ, pubblicate sul sito della Ragioneria generale dello Stato al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/?area=ARCONET, selezionando l'area "Pareggio di bilancio" e l'ambito "Certificazione Covid-19".

Si rende noto, a tale proposito, che al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locales/pareggio_bilancio/citt_metropolitane_province_e_comuni/comunicato_relativo_al_modello_ristoricovid_19_2021/index.html è stato reso disponibile dalla Ragioneria generale dello Stato (RGS), sul sito web del pareggio di bilancio, un comunicato relativo al **Modello RISTORI COVID-19/2021**.

Tale Modello prospetta il dettaglio delle risorse che comporranno le voci "Ristori specifici di entrata (B)" e "Ristori specifici di spesa (E)" del Modello COVID-19/2021 relativo all'anno 2021. La RGS precisa che nella predetta voce "Ristori specifici di spesa (E)" sono riportate sia le risorse assegnate agli enti per l'anno 2021 sia quelle assegnate come ristori di spesa per l'anno 2020 e non utilizzate al 31 dicembre 2020.



La RGS invita gli enti a verificare gli importi dei singoli ristori di spesa 2020 non utilizzati al 31 dicembre 2020 così come eventualmente rideterminati dalla RGS e a fornire all'indirizzo di posta elettronica pareggio.rgs@mef.gov.it le eventuali rettifiche necessarie. **Tali informazioni dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato entro il termine del 31 gennaio 2022.** Decorso il termine stabilito sarà considerata, ai fini della certificazione 2021, la quota non utilizzata nell'anno 2020 dei ristori specifici di spesa 2020 così come rideterminata dalla RGS.

23. Cinque per mille dell'Irpef.

L'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*) ha previsto la messa a regime delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente. Le entrate derivanti dovranno essere destinate al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune.

La disciplina è stata, peraltro, integrata dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 (*Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106*).

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 12 del d.p.c.m. 23 aprile 2010, come modificato dal d.p.c.m. 7 luglio 2016, e dall'articolo 8 del d.lgs 111/2017, i Comuni, che in questi anni sono stati destinatari delle risorse del cinque per mille dell'IRPEF, avevano l'obbligo, tra l'altro, di redigere un apposito e separato rendiconto delle spese finanziate con tali entrate entro un anno dalla ricezione delle risorse, e, nel caso di contributi inferiori a 20.000,00 euro, di conservare l'intera documentazione agli atti del proprio ufficio per non meno di dieci anni.

Il decreto in data 24 settembre 2018 del Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio 2019, le Prefetture sono tenute ad effettuare annualmente appropriati controlli sulla regolarità della rendicontazione della spesa finanziata dalla quota del cinque per mille dell'IRPEF, da eseguire almeno sul 15% dei Comuni beneficiari di contributi inferiori a 20.000,00 euro.

Per l'anno 2022, gli enti sorteggiati dalla Struttura enti locali che svolge funzioni, in tale caso, di Prefettura, riceveranno apposita comunicazione.

24. Oneri di urbanizzazione.

Si rammenta che il riferimento normativo in tale ambito, per gli enti locali valdostani, è di regola ancora rappresentato dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*).

L'entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione mantiene la natura di entrata vincolata, destinata alle tipologie di spesa definite dall'articolo 71 della sopra richiamata legge, pur non prevedendo l'obbligo di istituire un conto vincolato separato.

Con riguardo all'utilizzo di tali proventi si segnala altresì che l'articolo 6, comma 9, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011)*).

Modificazioni di leggi regionali) ha disposto che gli oneri di urbanizzazione possano essere utilizzati con i seguenti limiti:

- per il 50% al finanziamento di spese correnti;
- per un ulteriore 25% al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale.

25. *Proventi alienazioni patrimoniali.*

L'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*), come modificato dall'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha previsto che gli enti locali possono avvalersi, a determinate condizioni, della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

26. *IMU*

“Nuova” IMU - abolizione TASI.

Si rammenta che i commi da 738 a 783 dell'articolo 1 della l. 160/2019 hanno riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'imposta comunale sugli immobili, IMU, e il tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.

In particolare, si segnala che:

- il comma 754 ha previsto, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, un'aliquota di base pari allo 0,86 per cento e la possibilità per i Comuni, con deliberazione, di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 756 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; tale decreto, ad oggi, non risulta ancora essere stato adottato;
- il comma 757 ha stabilito che, in ogni caso, anche se non si intende diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote, per essere idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771, deve contenere l'apposito prospetto che deve essere elaborato accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 saranno stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;



- il comma 767 ha stabilito che le aliquote IMU e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 (l'inserimento sarà possibile solo a seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 756) e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, l'ente è tenuto ad applicare le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

IMU e tassa rifiuti - unità immobiliari possedute da residenti all'estero - contributo minori entrate

Come è noto, l'articolo 1, comma 48, della l. 178/2020 ha previsto che, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si è provveduto, per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 24 giugno 2021.

L'articolo 1, comma 743, della l. 234/2021 ha stabilito che, limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dal citato articolo 1, comma 48, della l. 178/2020, è ridotta al 37,5 per cento, prevedendo un incremento del fondo per il ristoro delle minori entrate di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procederà al riparto della quota aggiuntiva, entro il 30 giugno 2022.

IMU – agevolazioni a favore degli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e degli artigiani

L'articolo 1, comma 353 e seguenti, della l. 234/2021 ha previsto che, al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività nei medesimi Comuni, di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di tale contributo, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate.

Il comma 354 prevede, inoltre, che gli enti locali possano concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e

agli artigiani di cui al comma 353. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

27. Addizionale comunale all'IRPEF.

L'art. 1, comma 7, della l. 234/2021 stabilisce che, entro il 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, per l'anno 2022 i Comuni modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF.

28. Imposta di soggiorno.

La disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno a cui fare riferimento è contenuta nell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 599 in data 6 maggio 2016 adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali*).

Si segnala, inoltre, che l'articolo 35 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali*), con l'introduzione del comma 2bis all'articolo 32 della l.r. 30/2011, ha previsto la possibilità di utilizzo dei dati delle rilevazioni ISTAT sulle presenze nelle strutture turistico-ricettive, ivi compresi quelli riferiti a una singola struttura, fornendo così ai Comuni un indispensabile strumento di controllo per la verifica della correttezza nell'applicazione dell'imposta di soggiorno da parte delle imprese operanti nel proprio territorio.

29. Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – contributo minori entrate

L'articolo 1, comma 706, della l. 234/2021 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 le disposizioni in materia di esonero dal pagamento dei canoni in oggetto, di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti e di quello di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della l. 160/2019, a favore, rispettivamente, delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico nonché dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, istituendo contestualmente il fondo per ristorare i Comuni dalle minori entrate, da ripartire con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

30. *Efficacia delle deliberazioni di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote relative alla fiscalità locale.*

L'art. 15-bis del d.l. 34/2019 è intervenuto sulla disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi.

Si evidenzia, a tale proposito, che il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, con la circolare n. 2/DF in data 22 novembre 2019 (reperibile al seguente link: https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/content/Documenti/Varie/CIRCOLARE-trasmissione-e-pubblicazione-delibere_n2_22_11_2019.pdf), ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni che disciplinano la materia, anche nell'ottica di operare una ricognizione degli obblighi di trasmissione degli atti cui devono adempiere gli enti locali.

La principale novità risiede nell'attribuzione alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi. Prima della modifica normativa, infatti, la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le deliberazioni concernenti l'IMU, la TASI (ora abolita) e l'addizionale comunale all'IRPEF, mentre svolgeva una finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali.

La pubblicazione dell'atto sul sito internet ministeriale, entro la data stabilita per ciascun tributo, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente affinché le aliquote o le tariffe ivi determinate, così come le disposizioni di disciplina del tributo, siano applicabili per l'anno di riferimento.

A tal fine, e in particolare affinché esse abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno medesimo, è altresì necessario, in applicazione dell'articolo 1, comma 169, della l. 296/2006, e dell'articolo 53, comma 16, della l. 388/2000, che l'atto sia stato approvato entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, ovvero entro un termine diverso introdotto da apposite disposizioni derogative.

In particolare, l'articolo 15-bis del d.l. 34/2019, che modifica l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito, a decorrere dall'anno di imposta 2020, che:

- tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni siano inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI (ora abolita) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 luglio 2021 (reperibile al link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/16/21A04860/sg>), adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio.

Come chiarito nella risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021 (reperibile al seguente link: <https://www.finanze.it/export/sites/finanze/galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Risoluzione-n.-7-DF->

[del-2021-Decreto-formato_firmata_capo_dipartimento.pdf](#)), l'obbligo di trasmettere la documentazione nel formato elettronico definito dal citato decreto 20 luglio 2021 deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

- i regolamenti e le deliberazioni di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito ministeriale;

Si evidenzia, altresì, che le delibere di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*), per acquisire efficacia a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, devono essere pubblicate sul sito ministeriale entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

Infine, per quanto attiene più specificamente alla disciplina dell'MU, si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 34.

31. Riforma della riscossione degli enti locali.

I commi da 784 a 815 dell'articolo 1 della l. 160/2019 hanno previsto una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali.

Si segnala, in particolare, che il comma 793 ha previsto la nomina di uno o più funzionari responsabili della riscossione (tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario del servizio in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione), i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

32. Tesoreria unica.

L'articolo 1, comma 636, della l. 234/2021, modificando l'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (come già modificato dall'articolo 1, comma 395, della l. 190/2014), ha stabilito che, al fine di evitare gli effetti finanziari negativi per le casse statali conseguenti al ritorno al sistema di tesoreria unica mista, sia prorogato al 31 dicembre 2025 il termine finale per la sospensione di tale regime. Tale disposizione riguarda, in Valle d'Aosta, il Comune di Aosta (con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) e le seguenti quattro Unités des Communes valdôtaines (con popolazione superiore ai 10.000 abitanti): Grand-Paradis, Mont-Émilis, Mont-Cervin e Évançon.

33. Rispetto tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento (termine ordinario di 30 giorni) di cui all'articolo 4 del d.lgs. 231/2002, l'articolo 1 della l. 160/2019 prevede, al comma 555, che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni dal proprio tesoriere, di cui al comma 1

dell'articolo 222 del TUEL, sia elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

34. Misure per ritardi nel pagamento dei debiti commerciali.

L'articolo 1, comma 859, della l. 145/2018, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 854, lettera a), della l. 160/2019, prevede che, a partire dall'anno 2021, gli enti locali applicano:

- a) le misure di cui alla lettera a) del comma 862 della medesima l. 145/2018, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) le misure di cui al comma 862 della medesima l. 145/2018, se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*).

I successivi commi 861, 862 e 863 stabiliscono rispettivamente che:

- gli indicatori di cui al comma 859 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
- entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, gli enti locali, con delibera di giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;



- nel corso dell'esercizio, l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

35. Invio dati a BDAP (Certificazioni al Ministero sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione)

L'art. 1, comma 902, della l. 145/2018 ha previsto che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13 della l. 196/2009, sostituisca la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte degli enti locali, effettuata ai sensi dell'art. 161 del TUEL.

Il successivo comma 903 della medesima legge, che apporta modificazioni al citato art. 161 del TUEL, ha previsto inoltre che, a decorrere dal 1° novembre 2019, il Ministero dell'interno possa richiedere agli enti locali specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella BDAP. Con decreto del Ministero dell'interno saranno definite le modalità per la struttura e la redazione delle certificazioni, nonché i termini per la loro trasmissione. I dati di tali certificazioni saranno resi noti mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

La norma prevede espressamente, in caso di mancato invio dei dati alla BDAP, alcune conseguenze negative, di carattere temporaneo, a carico degli enti tra le quali, in particolare, la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno.

36. Pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 1, comma 986, della l. 205/2017, modificando il comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*), ha previsto, al fine di aumentare la capacità di recupero delle somme iscritte a ruolo e di evitare che gli enti debbano irragionevolmente eseguire pagamenti a favore di chi risulta debitore nei loro confronti, la riduzione (da 10 mila a 5 mila euro) della soglia al di sopra della quale le pubbliche amministrazioni devono verificare, attraverso l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la presenza di una morosità del beneficiario dello stesso pagamento nell'assolvimento di un obbligo di versamento, per un ammontare complessivo almeno pari al medesimo importo, derivante dalla notifica di una o più cartelle a seguito di iscrizione a ruolo.

37. Compartecipazione dei Comuni al contributo per il risanamento della finanza pubblica.

L'articolo 12, commi da 1 a 4, della l.r. 1/2020, alla luce dell'accordo sottoscritto con lo Stato in data 16 novembre 2018 e recepito dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio*



2019-2021), ha disciplinato a decorrere dall'anno 2020, in analogia con quanto già previsto per il recupero del maggior gettito IMU dell'anno 2018 e per pari importo, la compartecipazione dei Comuni al contributo al risanamento della finanza pubblica.

Gli importi a carico di ciascun Comune sono, pertanto, quelli indicati nella colonna K dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 363 in data 22 marzo 2019 (reperibile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2258), mentre per il Comune di Bard, al quale è invece riconosciuto un trasferimento, l'importo è riportato nella colonna L del medesimo allegato.

38. *Vincoli di finanza pubblica.*

Si rammenta che il comma 823, dell'articolo 1 della l. 145/2018 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2019, hanno cessato di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, dell'articolo 1 della l. 232/2016, concernenti il Pareggio di bilancio e i connessi spazi finanziari.

A tale proposito, si evidenzia che i nuovi vincoli di finanza pubblica sono contenuti nell'art. 1 della l. 145/2018 che prevede, al comma 819, che i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, ed in particolare a quelle di cui:

- al comma 820, che, a decorrere dall'anno 2019, i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 118/2011;
- al comma 821, che i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; inoltre tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011).

39. *Limiti di indebitamento.*

Per quanto riguarda i limiti di indebitamento, una disposizione sicuramente applicabile risulta essere l'articolo 204 del TUEL, che prevede che l'ente possa assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi in conto interessi, non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Per effettuare il calcolo del limite sopra riportato, è possibile utilizzare il prospetto denominato "*Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali*", pubblicato con lo schema di bilancio denominato "*Bilancio di previsione finanziario (Allegato n. 9 D.Lgs. 118/2011) – schema di bilancio per il 2022*" nel sito internet della Commissione Arconet (reperibile al link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/).

Per quanto riguarda, invece, i limiti all'indebitamento legati ai vincoli di finanza pubblica, si richiama quanto indicato dalla Sezione delle Autonomie, che con la deliberazione n.



20/SSRRCO/QMIG/2019 (reperibile al link: <https://www.corteconti.it/Download?id=7ea8e0fe-a760-4847-8093-291fb85e082a>) ha stabilito quanto segue:

“Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l’altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell’ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi.

Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).

I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento.”.

Tale pronuncia sembra vincolare gli enti al rispetto dell’equilibrio di cui all’articolo 9 della l. 243/2012, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti.

A tale proposito, si segnala altresì che il Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito chiarimenti in merito, inizialmente con la circolare n. 5 del 9 marzo 2020 (reperibile al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2020/circolare_n_05_2020/) e successivamente con la circolare n. 8 del 15 marzo 2021 (reperibile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_08_2021/), precisando che:

“Per quanto attiene, poi, all’indebitamento degli enti territoriali, si ricorda l’articolo 10 della legge n. 243 del 2012, che prevede, tra l’altro, che le operazioni di indebitamento - effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base dei patti di solidarietà nazionale - garantiscono, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione o per il complesso degli enti territoriali dell’intero territorio nazionale.

Ciò posto, la Ragioneria Generale dello Stato:

- *al fine di verificare ex ante, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito ai sensi dell’ articolo 10 della legge n. 243 del 2012, il rispetto degli equilibri di cui all’articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di conseguenza, il rispetto della sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo ente) a livello regionale e nazionale - ha provveduto a consolidare i dati di previsione riferiti agli anni 2020-2022 degli enti territoriali per regione e a livello nazionale trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni) 1, riscontrando, negli anni 2021/2022, il rispetto, a livello di comparto, dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali);*



- *al fine di verificare ex post, a livello di comparto, il rispetto dei richiamati equilibri, ha esaminato i dati dei rendiconti 2019 degli enti territoriali trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni)² riscontrando il rispetto, a livello di comparto, del saldo di cui al citato articolo 9.*

Ciò premesso, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018)."

Il Ministero dell'economia e delle finanze, nella sopra richiamata circolare n. 8/2021:

1. afferma, quindi, sulla base dei dati dei bilanci di previsione 2020/2022, che vi sono margini che permettono di assorbire la potenziale assunzione di nuovo debito da parte degli stessi enti;
2. ritiene, di conseguenza, che gli enti possano legittimamente effettuare operazioni di indebitamento nel biennio 2021/2022, nel rispetto dell'articolo 10 della l. 243/2012, ferme restando naturalmente tutte le disposizioni specifiche che pongono limiti all'accensione di mutui nonché gli obblighi degli equilibri contabili di bilancio.

In relazione a quanto sopra indicato, l'Amministrazione regionale si riserva, comunque, di effettuare valutazioni in ordine alla possibilità di gestire e di tenere sotto controllo il saldo tra entrate finali e spese finali del comparto Valle d'Aosta (Comuni e Regione) e di fornire in merito più dettagliate indicazioni.

40. Abolizione di alcuni limiti di spesa.

Si rammenta che l'articolo 57, comma 2, del d.l. 124/2019 ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, la cessazione dell'applicazione delle disposizioni che avevano introdotto i seguenti limiti di spesa:

- articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010 - limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009;
- articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010 - divieto di effettuare sponsorizzazioni;
- articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010 - limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- articolo 6, comma 13, del d.l. 78/2010 - limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- articolo 27, comma 1, del d.l. 112/2008 - obbligo di riduzione, del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, della spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni;



- articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*) - vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali;
- articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (*Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*) - obbligo, per i Comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti (per il solo Comune di Aosta) di comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico;
- articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*) - obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili.